



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ASSICURAZIONI

Determinazione N. 615 / 2016

Responsabile del procedimento: ANGELO BRUGNEROTTO

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GENERALI ITALIA, DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DI INCENDIO, FURTO E KASKO DEI NATANTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA PER IL PERIODO 01/03/2016 - 28/02/2017 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 7.800,00 EURO. CIG Z8418BF124

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo Statuto dell’ente, in particolare l’art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. l’art. 24 e l’art. 25, comma 1, lett. c), punto c2, del regolamento degli uffici e dei servizi, che tra i compiti del dirigente, in materia di contratti pubblici, indica quello “di assumere le determinazioni a contrattare”;
- iv. il decreto della Presidente della Provincia n. 8 del 30 aprile 2014, relativo all’attribuzione al sottoscritto dell’incarico dirigenziale del Servizio Assicurazioni;

premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo Statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisca le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

premesso altresì:

- i. la Provincia di Venezia ha stipulato una polizza assicurativa contro il rischio di incendio furto e kasko dei propri veicoli e natanti che scadrà il 29/02/2016;
- ii. ai sensi dell’art. 1, c. 47 della predetta legge la Città metropolitana di Venezia è succeduta alla provincia a titolo universale anche nella proprietà di tutti i beni mobili ed immobili;

- iii. in forza di quanto sopra la Città metropolitana di Venezia è subentrata nei contratti assicurativi stipulati dalla Provincia di Venezia sopra indicati;
- iv. con propria determinazione n. 2946/2015 del 16/10/2015, è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura di rischi vari, per il triennio 2016-2019, divisa in sette lotti funzionali, dei quali il n. 4 riguardava il rischio indicato in oggetto;
- v. in seguito all'espletamento della succitata procedura di gara non sono pervenute offerte per il suddetto lotto e, pertanto, la gara è stata dichiarata deserta relativamente al lotto medesimo;
- vi. con propria determinazione n. 5/2016 del 08/01/2016 sono stati approvati gli esiti della suddetta procedura aperta e, relativamente al lotto n.4, la gara è stata dichiarata deserta in quanto non è stata presentata nessuna offerta;
- vii. con nota e-mail del 11/12/2015 il broker assicurativo dell'ente, a seguito di apposita indagine, ha comunicato che le ragioni della mancata presentazioni di offerte per il rischio kasko veicoli e natanti sono dovute al fatto che il mercato assicurativo, a differenza di quanto avvenuto fino a tre anni fa in occasione del precedente affidamento, sembra voler separare i predetti rischi regolandoli con normative differenti e quindi non accetta una polizza unica che raggruppi veicoli e natanti, oltre a non aver ritenuto sufficiente la base d'asta proposta;
- viii. con propria determinazione n. 54/2016 del 14/01/2016, recependo le indicazioni del broker, è stata indetta una nuova gara d'appalto, mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla copertura dei rischi di incendio, furto e kasko dei veicoli e dei natanti della Città metropolitana, per il triennio 2016-2019, divisa in due lotti funzionali, dei quali il n. 2 riguardava la copertura assicurativa relativa ai natanti dell'ente;
- ix. in seguito all'espletamento della succitata procedura di gara non sono pervenute offerte per il suddetto lotto e, pertanto, con determinazione del sottoscritto dirigente n. 349/2016 del 05/02/2016, la gara è stata dichiarata deserta relativamente al rischio di incendio, furto e kasko dei natanti dell'ente;

atteso che, da una verifica informale, è emerso che la mancata presentazione di offerte è stata dovuta ad una base d'asta ritenuta dalle compagnie insufficiente in rapporto al valore dei natanti da assicurare;

ritenuto che non sussistano i presupposti previsti dall'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 per l'indizione di una procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

dato atto che:

- i. fra le attività del servizio assicurazioni rientra anche quella di gestione dei contratti assicurativi;
- ii. risulta necessario, al fine di garantire il patrimonio dell'ente, assicurare i rischi dei propri natanti relativi all'incendio, al furto e derivanti dalla navigazione;
- iii. il servizio assicurazioni, con propria nota e-mail del 04/02/2016, ha incaricato il proprio broker di svolgere un'indagine di mercato per la ricerca di una compagnia assicurativa cui affidare il rischio di incendio, furto e kasko dei propri natanti;
- iv. con nota e-mail del 19/02/2016, assunta al protocollo generale dell'ente con il prot. n. 17183, il broker dell'ente ha comunicato l'esito della propria indagine di mercato dalla quale è emerso che i propri "specialists" del settore "corpi" (quello che si occupa delle coperture assicurative dei natanti) hanno individuato le seguenti cinque compagnie assicurative (Axa, Groupama, UnipolSai, AIG, Generali Italia) cui richiedere una quotazione della polizza, ma che soltanto Generali Italia si è dimostrata interessata ad assumersi il rischio di cui trattasi;

- v. la compagnia assicurativa Generali Italia, con nota e-mail del 26/02/2016, agli atti di questo servizio, ha comunicato la propria disponibilità ad assumersi il rischio di cui trattasi per una somma assicurata pari a € 189.800,00, includendo sia il rischio di danni parziali da incendio che quello di furto parziale del motore amovibile, per un premio pari a € 7.800,00 per l'annualità 01/03/2016 – 28/02/2017;
- vi. non è ancora stato approvato il bilancio 2016, per cui trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 nel senso che durante l'esercizio provvisorio è possibile solo effettuare una spesa non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme stanziare nell'ultimo bilancio;
- vii. l'acquisizione in economia del presente servizio è prevista alla spesa 00055 "servizi assicurativi e di brokeraggio" del registro delle spese in economia per l'anno 2016 dell'ente;

visti:

- i. il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva n. 2004/17/CE e 2004/18/CE*", e successive modificazioni (di seguito anche d.lgs. 163/2006) e, in particolare, il titolo I della parte II relativo ai contratti di rilevanza comunitaria nei settori ordinari;
- ii. il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006, e, in particolare l'art. 279 "Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture";
- iii. l'art. 11 del d.lgs. 163/2006, secondo cui prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- iv. l'art 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- v. l'art. 34 del regolamento dell'ente per la disciplina dei contratti riguardante le coperture assicurative;
- vi. il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a cui questo Ente ha aderito con determinazione del Segretario Generale n. 3683/2015 del 22/12/2015;

considerato che ai sensi dell'art. 125, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 42, c. 2, del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, trattandosi di importo inferiore a € 20.000,00, il servizio può essere assegnato mediante affidamento diretto:

accertato che relativamente al servizio in oggetto non è attiva alcuna convenzione stipulata da Consip S.p.A. né è reperibile sul M.E.P.A.;

ritenuto di affidare, per le motivazioni sopra esposte, alla compagnia assicurativa Generali Italia S.p.A., con sede in Mogliano Veneto (TV) in via Marocchessa, 14, il servizio di copertura assicurativa dei rischi dei propri natanti di incendio, furto e derivanti dalla navigazione per il periodo 01/03/2016 – 28/02/2017;

dato atto inoltre che:

- i. è stato acquisito il CIG **Z8418BF124**;
- ii. è stato acquisito il DURC;
- iii. è stata acquisita in sede di partecipazione alla precedente procedura di gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa, di cui alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 5/2016 del 08/01/2016, sia la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006 che l'assunzione da parte dell'affidatario dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto

2010, n.136 e successive modificazioni e che le dichiarazioni sopra indicate sono state confermate dalle verifiche eseguite dal servizio gestione procedure contrattuali, giusta comunicazione del citato servizio prot. n. 11387 dell'11/02/2016;

- iv. in considerazione del limitato importo del contratto e delle caratteristiche del servizio si prescinde dalla predisposizione della progettazione di cui all'art. 279 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
- v. per la stessa natura del servizio e per le modalità operative di esecuzione della prestazione non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n.81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
- vi. per quanto suddetto non sono stati individuati costi relativi alla sicurezza connessi allo specifico appalto, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d. lgs. n. 81/2008;
- vii. responsabile unico del procedimento, nonché direttore dell'esecuzione del contratto, è il sottoscritto dirigente;
- viii. il contratto sarà stipulato con scrittura privata consistente in apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 20 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
- ix. il contratto prevede le seguenti condizioni principali:
 - a) le condizioni di assicurazione sono quelle indicate nell'allegato prospetto;
 - b) il corrispettivo è quello indicato nella nota e-mail del 26/02/2016 sopra citata;
 - c) l'affidatario dovrà adeguarsi a quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter. d.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", come modificato dalla L. 190/2012;
 - d) l'affidatario dovrà rispettare il codice di comportamento della Città metropolitana di Venezia;

atteso che:

- i. con determinazione n. 1482/2015 del 22/05/2015, il sottoscritto dirigente ha affidato alla ditta AON S.p.A. di Milano il servizio di brokeraggio assicurativo a favore della Città metropolitana di Venezia;
- ii. il predetto contratto impegna il broker aggiudicatario nell'assistenza nella gestione di tutti i contratti assicurativi dell'ente in corso e futuri e stabilisce che i premi assicurativi verranno pagati dalla Città metropolitana al broker, concretando in questo modo, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile;

preso atto che il premio assicurativo da corrispondere alla compagnia aggiudicatrice non è soggetto all'I.V.A. ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/72, come anche indicato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 267/E del 30/10/2009;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;
- ii. il regolamento provinciale di contabilità, in particolare, l'art. 20 che disciplina le modalità d'impegno degli stanziamenti di spesa;
- iii. il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e, in particolare, l'azione 1568 "assicurazioni varie" che presenta la necessaria disponibilità e dato atto del differimento al 31/03/2016 del termine per l'approvazione del bilancio 2016, come disposto dal decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015;

dato atto che:

- i. non è ancora stato approvato il bilancio per l'anno 2016;
- ii. del rispetto di quanto disposto dall'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

determina

1. di affidare il servizio di copertura assicurativa dei rischi di incendio, furto e kasko dei natanti della Città metropolitana di Venezia alla ditta Generali Italia S.p.A. con sede in Mogliano Veneto (TV) in via Marocchese, 14 alle condizioni indicate in premessa e nel prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che, a norma di quanto previsto dal contratto di brokeraggio assicurativo in corso di validità con la società AON S.p.A. di Milano rep. n. 29958 del 29/07/2015, il pagamento del premio verrà effettuato a favore del suddetto broker e che detto pagamento concreterà in questo modo, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile, avendo così valore liberatorio per l'ente, e che pertanto non saranno imputabili alla Città metropolitana gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle compagnia effettuati dal broker;
3. di impegnare la spesa di € 7.800 relativa alla polizza Incendio, furto e kasko natanti CIG Z8418BF124, a favore del broker AON S.p.A. con sede in Milano via A. Ponti n. 8/10 C.F. e P.IVA 10203070155, sulla missione 01 – programma 11 - titolo 1 – macroaggregato 10 – cap. 108170 - art 1568 “assicurazioni varie” conto finanziario U.1.10.04.01.001, del bilancio 2016, posto che l'esigibilità della spesa ai sensi del D.Lgs. 118/2011 è del 2016.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
ANGELO BRUGNEROTTO

atto firmato digitalmente